



## Provincia di Sassari

---

### ***SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST***

DETERMINAZIONE N° 3946 del 23/12/2019

**OGGETTO:** Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29 sexies ed ex art. 29 nonies c.2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'installazione IPPC di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3b e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: Consorzio C.I.P.N.E.S. Gallura. Modifica sostanziale del provvedimento di A.I.A. di cui alla Det. N° 84 del 14.02.2014 e ss.mm.ii.

#### **IL DIRIGENTE**

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

la Legge Regionale del 12 Giugno 2006 n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali" che all'art. 59 stabilisce l'attribuzione alle province delle funzioni di approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;

l'art. 22, comma 4 della Legge Regionale 11.5.2006, n. 4 che recita "Le province sono competenti al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e possono avvalersi per le relative istruttorie dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPA Sardegna)";

la Delibera G.R. n. 29/15 del 31 luglio 2019 con la quale il Sig. Pietro Fois è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari;

il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n.50 del 07.08.2019, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Carla Argia Canu l'incarico di direzione del Settore 9 "Sviluppo e Ambiente Nord Est";

lo Statuto provinciale vigente;

la Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/Ue che modifica la decisione 2000/532/Ce per quanto riguarda l'elenco dei rifiuti ai sensi della

direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

il D.M. del 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22” così come modificato dal D.M. n. 186 del 5 aprile 2006;

la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;

la Direttiva 2010/75/UE che modifica e sostituisce la direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., con specifico riferimento alla parte II, titolo III-bis, artt. 29-bis e ss., disciplinante l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2007, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

il D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE – discariche di rifiuti), indicante i requisiti tecnici (BAT) che le discariche di rifiuti devono avere ai sensi del titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

le Linee guida regionali in materia di A.I.A., di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 43/15 del 11.10.2006, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di A.I.A. e relativa modulistica di cui alla Determinazione D.S./D.A.N. 1763/II del 16.11.2006;

la Circolare n. 1 del Comitato di coordinamento IPPC della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma Sardegna – 22 Settembre 2009;

il Decreto Ministeriale del 6 Marzo 2017 n.58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis .”;

il Decreto Ministero Ambiente 27 Settembre 2010 recante “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Attuazione Dlgs 36/2003 – Abrogazione Dm 3 Agosto 2005” e ss.mm.ii.;

la Legge 28 Dicembre 2015, n.221 che all'art. 46 abroga la lettera p) di cui all'articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii.;

la Delibera G.R. n.15/22 del 13.4.2010 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna approva i “Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 3.8.2005”, come integrata dalla Delibera G.R. n.26/10 del 11.05.2016 recante “Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica

per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27.10.2010, come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015, e del D.Lgs. n.36/2003”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10 Dicembre 2008 contenente Direttive in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/23 del 15.7.2008 disciplinante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con Delibera G.R. n.69/15 del 23.12.2016;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato con Delibera G.R. n.50/17 del 21.12.2012;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 07.08.2012 in materia di procedure di Valutazione Ambientale, con particolare riferimento all’art. 13 dell’Allegato A disciplinante il coordinamento delle procedure V.I.A. – A.I.A., secondo le indicazioni della DGR 45/24 del 27.11.2017 la cui efficacia temporale è stata disposta con DGR 53/14 del 28.11.2017;

la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le “conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo del consiglio;

il Decreto ministeriale 6 luglio 2012 recante “Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche”;

la Circolare Ministero Ambiente 30 Maggio 2017 n.7619 recante “Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264”;

il Decreto Legislativo. 3 Marzo 2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili”;

la Delibera G.R. n. 27/16 del 01/06/2011 recante “Linee guida attuative del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", e modifica della D.G.R. n. 25/40 dell'1.7.2010”;

il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia Olbia Tempio n. 84 del 14.02.2014 di Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: CIPNES Gallura e suoi successivi aggiornamenti per modifiche non sostanziali, in ultimo la D.D. n.1623 del 10.06.2019;

**VISTA** l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 con relativo progetto allegato, del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES) - Gallura, prot. n.5235 del 14.12.2016 (ns prot. 46138 del 14.12.2016) di avvio, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 13 dell'allegato A alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, delle procedure coordinate di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), in capo alla Regione Sardegna, Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni impatti e sistemi informativi (S.A.V.I.), e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), in capo a questa Provincia, relativamente all'“adeguamento funzionale installazione I.P.P.C. consortile sita in loc. Spiritu Santu Olbia”, già autorizzato con provvedimento di A.I.A. di cui alla Det. n. 84 del 14.02.2014 e ss.mm.ii.;

la nota del CIPNES Gallura prot. 558 del 15.02.2017 (acclarata al prot. n.7116 del 15.02.2017) con la quale comunica la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della procedura congiunta V.I.A./A.I.A. sul quotidiano regionale “La Nuova Sardegna” del 14.12.2016, ai sensi dell'art. 13, comma 3 dell'Allegato A alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012;

la nota del Servizio SAVI della Regione Sardegna prot. n.783 del 16.01.2017 (ns prot.1905 stessa data), di comunicazione dell'avvio del procedimento di V.I.A.;

**RICHIAMATE** la nota della Provincia prot. 1038 del 10.01.2017 con la quale, ai fini della ricevibilità dell'istanza, si richiede il completamento della documentazione trasmessa con l'attestazione di versamento degli oneri di istruttoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.I.M. Del 24.04.2008, una copia della documentazione ai fini dell'accessibilità al pubblico e ulteriore documentazione accessoria;

la nota del CIPNES Gallura prot. 298 del 27.01.2017 (ns prot. n.4064 stessa data) con la quale trasmette le integrazioni richieste perfezionando l'istanza già presentata;

la nota della Provincia prot. n.4329 del 30.01.2017 di comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio di nuova A.I.A con la contestuale pubblicazione della documentazione di progetto presentata sul sito istituzionale della Provincia;

DATO ATTO

che la suddetta istanza, con relativo progetto di modifica allegato, prevede, in sintesi, i seguenti interventi di variante:

- realizzazione e gestione di un nuovo modulo di discarica indipendente per lo smaltimento dei residui non recuperabili dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di trattamento e recupero svolte nella piattaforma CIPNES, di volumetria abbancabile pari a 259.000 metri cubi (nuova Sezione A);
- rifunzionalizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) e potenziamento della piattaforma di valorizzazione dei rifiuti differenziati (Sezioni E - G);
- realizzazione e gestione di un nuovo impianto di compostaggio ACM (Ammendante Compostato Misto) e ACV (Ammendante Compostato Verde), di potenzialità pari a 33.800 t/a (nuova Sezione D);
- realizzazione e gestione di un impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano, di potenzialità pari a 71.000 t/a (Sezione H);
- realizzazione e gestione di un impianto di depurazione dei reflui e trattamento di rifiuti liquidi con potenzialità pari a 360.000 t/a di rifiuti non pericolosi e reflui industriali e a 5.000 t/a di rifiuti pericolosi (Sezione I);
- realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti inerti di potenzialità pari a 43.608 t/a (Sezione L);

che l'istanza di modifica proposta, in particolare, comporta un aumento della capacità volumetrica del comparto di discarica pari a 259.000 mc - circa 250.000 t - con il conseguente superamento della soglia di "oltre 25.000 t." previsto al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06, riferita alle discariche;

che la medesima riguarda anche la realizzazione di un sistema integrato adibito al recupero di rifiuti organici mediante digestione anaerobica e compostaggio per 71.000 t/a che, in combinazione con la potenzialità di smaltimento tramite biostabilizzazione di 20.300 t/a già autorizzata, comporta un aumento delle potenzialità di recupero/smaltimento mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi superiore alla soglia di 75 Mg/giorno, prevista al punto 5.3b dell'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06.

che l'istanza è presentata ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D. Lgs. 152/06 (modifica sostanziale delle installazioni), in quanto la modifica proposta relativamente all'adeguamento funzionale dell'impianto di trattamento e smaltimento di RSU e RSA di Spiritu Santu, è considerata sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera I-bis) del medesimo D. Lgs. 152/06, secondo il quale "*è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia di cui all'allegato VIII, pari o superiore al valore della soglia stessa*".

della presentazione al pubblico del progetto e, in particolare, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), svoltasi in data 1 Marzo 2017 presso il Comune di Olbia, previa pubblicazione del relativo avviso dal 16 al 28 Febbraio 2017 presso l'albo pretorio del Comune di Olbia e della Provincia di Sassari e della conseguente trasmissione all'Assessorato all'ambiente (SAVI) e a questa Provincia (ns prot. n.14450 del 24.03.2017) di una nota con osservazioni in base a quanto previsto dal punto 12.2 delle

Linee Guida regionali in materia di A.I.A. e ai sensi dell'art. 13 comma 6 della D.G.R. 34/33 del 7.8.2012;

della conferenza di servizi congiunta VIA/AIA, svoltasi in data 27 aprile 2017, durante la quale una delle principali criticità emerse riguarda la mancata coerenza con le previsioni del vigente Piano regionale 2016 per la gestione dei rifiuti urbani, in riferimento alle potenzialità stabilite per le sezioni impiantistiche esistenti e in progetto, e la conseguente necessità di rivalutare l'intero assetto progettuale dell'installazione;

che sono acquisiti agli atti della Provincia i pareri dei seguenti Enti coinvolti nel procedimento in questione:

- Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza province Sassari–Olbia Tempio (ns prot. n.12624 del 15.03.2017);
- A.R.P.A. Sardegna –Dipartimento di Sassari e Gallura (ns prot. n.19573 del 27.04.2017);
- Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (ADIS) (ns prot. n.21135 del 04.05.2017);
- Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-comando provinciale di Sassari (ns prot. n.4693 del 01.02.2017);
- Ministero dei Beni culturali – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio prov. Sassari e Nuoro (ns. prot. n.19456 del 26.04.2017).

che i lavori della conferenza di servizi in ordine al diniego o all'approvazione dell'AIA sono conseguentemente sospesi per l'impossibilità di procedere in via decisoria in virtù di quanto emerso nella conferenza istruttoria di V.I.A. e che, in ogni caso, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata all'esito favorevole o meno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del comma 1 dell'art.29 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii;

**PRESO ATTO** che il CIPNES Gallura, con nota prot. n.2730 del 20.07.2017 (ns prot.34956 del 21.07.2017), ha chiesto la sospensione del procedimento congiunto VIA/AIA, allo scopo di produrre una variante progettuale, in sostituzione di quella presentata, coerente con la pianificazione regionale in materia di rifiuti. Detta richiesta è stata accordata dallo SVA con nota prot. DGDA n.18110 del 01.09.2017;

della variante di progetto presentata completa dal CIPNES Gallura presso questa Provincia in data 16.03.2018 con propria nota prot. n.1290 (ns. prot.13036 stessa data);

**DATO ATTO** che la documentazione presentata relativa alla suddetta variante è stata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia;

che la suddetta variante, rispetto alla versione precedentemente presentata, prevede in

sintesi:

- la riduzione, dai precedenti 259.000 mc a 150.744 mc di volumetria abbancabile di rifiuti, nel nuovo modulo di discarica indipendente per lo smaltimento dei residui non recuperabili di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di trattamento e recupero svolte nella piattaforma CIPNES (nuovo modulo Sezione A);
- la riduzione delle potenzialità dell'impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano, dalle precedenti 71.000 t/a a 40.000 t/a (Sezione H);
- la rimozione dal progetto del nuovo impianto di compostaggio ACM (Ammendante Compostato Misto) e ACV (Ammendante Compostato Verde) e la previsione di rifunionalizzazione dell'impianto di compostaggio già esistente (Sezione D) da porre a servizio dell'impianto di digestione anaerobica;
- la rimozione dal progetto del nuovo impianto di depurazione dei reflui e trattamento di rifiuti liquidi (Sezione I);

della presentazione al pubblico della variante al progetto e del relativo S.I.A., svoltasi in data 7 Maggio 2018 presso il Comune di Olbia, previa pubblicazione del relativo avviso dal 26 Aprile al 7 Maggio 2018 presso l'albo pretorio del Comune di Olbia.

che, in relazione alla suddetta presentazione, sono pubblicate sui siti istituzionali della R.A.S. e di questa Provincia le osservazioni presentate allo S.V.A. e le relative controdeduzioni trasmesse dal CIPNES con nota prot. 3493 del 21 giugno 2018 (ns prot. n.29192 stessa data).

della seduta della conferenza di servizi congiunta V.I.A./A.I.A., svoltasi in data 19 Luglio 2018, alla quale partecipano, oltre ai funzionari della Provincia, il Servizio Valutazioni Ambientali e il Servizio della tutela dell'Atmosfera e del Territorio della R.A.S., l'A.R.P.A. Sardegna - Dipartimento Nuoro e Ogliastra, il Comune di Olbia, l'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna;

dei pareri pervenuti dai seguenti enti coinvolti:

- Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza province Sassari–Olbia Tempio (ns. prot. n.33513 del 16.07.2018);
- A.R.P.A. Sardegna (ns. prot. n.34071 del 18.07.2018);
- ATS Sardegna – Olbia (ns. prot. n.34114 del 18.07.2018);
- Servizio Energia verde – Assessorato regionale dell'Industria (ns. prot. n.34325 del 19.07.2018).

che durante la conferenza congiunta, tenendo conto anche delle osservazioni pervenute e dei pareri degli Enti, sono richieste integrazioni (nota SVA prot. n. 17701 del 10 agosto 2018 e nota Provincia prot. n.39996 del 30.08.2018) alla variante del progetto presentata;

VISTI gli elaborati integrativi depositati dal CIPNES da ultimo con nota prot. n.1621 del 8 marzo 2019 (ns prot. 10628 stessa data);

DATO ATTO che attraverso detti elaborati integrativi si modificano, in sintesi:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- alcune modalità realizzative del nuovo modulo di discarica (Sezione A), finalizzate principalmente a garantire la tutela delle acque sotterranee, nonché la sua capacità portandola a 157.456 mc,
- il layout dell'impianto di digestione anaerobica (Sezione H) e la relativa interazione con l'impianto di compostaggio (sezione D) posto a suo servizio;
- i quantitativi di rifiuti non pericolosi in ingresso presso la Sezione H così ripartiti: non oltre 20.000 t/a di provenienza comunale, non oltre 5.000 t/a di rifiuti urbani/speciali di provenienza privata e non oltre 15.000 t/a di Sottoprodotti di Origine Animale (S.O.A.);

- VISTE le ulteriori note di integrazione e chiarimenti trasmesse dal CIPNES Gallura (ns prott. n.37497 del 06.09.2019 e n.39105 del 17.09.2019) riguardo il progetto e le successive integrazioni presentate;
- PRESO ATTO della Deliberazione G.R. n.42/39 del 22.10.2019 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna esprime il proprio giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, con prescrizioni, del progetto, come sopra descritto, di "Adeguamento funzionale dell'installazione IPPC consortile sita in località Spiritu Santu Olbia",
- DATO ATTO che a seguito dell'emissione della suddetta Deliberazione questa Provincia convoca, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29-quater e 29 c.1 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., apposita conferenza di servizi di natura decisoria per il rilascio/diniego del nuovo provvedimento di A.I.A.;
- che detta conferenza è regolarmente convocata da questa Provincia in data 31.10.2019, allegando contestualmente il documento istruttorio ai fini della valutazione delle relative conclusioni ed invitando ognuno dei soggetti convocati ad esprimere il proprio parere di competenza;
- delle richieste di rinvio della seduta della Conferenza di Servizi da parte di alcuni soggetti convocati (ns prott.n.46784 del 05.11.2019 e n.48346 del 14.11.2019) che hanno comportato una nuova data per il 04.12.2019;
- RICHIAMATO integralmente il verbale, e relativi allegati, della Conferenza di Servizi tenutasi il 04.12.2019 nella sede della Zona omogenea di Olbia Tempio della Provincia di Sassari a Olbia, durante la quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, da parte dei soggetti convocati in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la modifica sostanziale dell'A.I.A di cui alla Determinazione n.84 del 14.02.2014 all'installazione di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia;
- PRESO ATTO del parere favorevole del Comune di Olbia in ordine alla realizzazione del progetto e sue successive modifiche e integrazioni, anche da apportarsi sulla base delle prescrizioni impartite dalla D.G.R. n.42/39 del 22.10.2019 (V.I.A.) e dal presente provvedimento (A.I.A.);
- della Delibera C.C. n. 35 del 03.05.2017, dichiarata *immediatamente esecutiva ai sensi*



*dell'art.134 c.4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con la quale il Consiglio del Comune di Olbia ha adottato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89, la variante al vigente strumento urbanistico per la riclassificazione delle aree interessate dall'ampliamento dell'installazione, da zona E agricola a zona Servizi Generali AT zone per impianti tecnologici.*

che il Sindaco del Comune di Olbia non ha formulato prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934;

VISTA la documentazione tecnica istruttoria datata 20.12.2019 redatta dal Responsabile del Procedimento, composta da: *Rapporto tecnico istruttorio, All.A – Quadro informativo e ambientale, All.B – Quadro prescrittivo, All.C – Elenco codici CER ammissibili in impianto*, che seppur non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), presentato in allegato al progetto, deve essere aggiornato al fine di recepire completamente quanto prescritto dalla D.G.R. 42/39 del 22.10.2019 (VIA), e dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che il sistema di gestione ambientale dell'impianto in oggetto risulta a norma UNI EN ISO 14001, come da Certificato n. 6643 emesso in ultimo in data 03.08.2018 da Certiquality s.r.l. (scadenza 30.09.2021);

che il progetto di modifica è finalizzato a consentire la prosecuzione del servizio pubblico di smaltimento e del recupero delle frazioni differenziate del bacino territoriale Olbia Tempio;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento ing. Massimiliano Caucci;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00;

## DETERMINA

ART.1 **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** Si rilascia l'AIA, ai sensi dell'art. 29 sexies e 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4, al Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura, per l'installazione IPPC di trattamento dei RSU/RSA sita in loc. Spirito Santu, Comune di Olbia (attività IPPC Codici 5.3b e 5.4 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06), nel rispetto delle disposizioni di seguito impartite;

ART.2 **CARATTERISTICHE DEL PROGETTO** Si approva la modifica proposta all'installazione già autorizzata con A.I.A. Determinazione n. 84 del 14.02.2014 e ss.mm.ii, di seguito sinteticamente

descritta:

- Realizzazione ed esercizio di un nuovo modulo di discarica indipendente, per una superficie pari a 40.000 m<sup>2</sup> (4 ha), per una volumetria abbancabile complessiva di rifiuti pari 157.456 mc corrispondenti a circa 150.000 t, suddivisa in due lotti, per lo smaltimento dei residui non recuperabili di rifiuti non pericolosi (nuovo modulo Sezione A);
- realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano, per una potenzialità pari a 40.000 t/a (Sezione H);
- rifunionalizzazione ed esercizio dell'impianto di compostaggio esistente (Sezione D) a servizio dell'impianto di digestione anaerobica;
- realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di trattamento per il recupero di rifiuti inerti per una potenzialità pari a 43.680 t/a (Sezione L);
- rifunionalizzazione ed esercizio della piattaforma di valorizzazione dei rifiuti differenziati (Sezioni E-G);
- realizzazione di opere connesse e funzionali;

**ART. 3 CONFORMITA' AL PROGETTO** La realizzazione e l'esercizio delle opere dovranno essere conformi, fatti salvi gli adeguamenti che il titolare dovrà effettuare in sede di progettazione esecutiva in osservanza del quadro prescrittivo di VIA e del presente provvedimento, ai seguenti elaborati progettuali depositati dal CIPNES Gallura:

- Progetto depositato in data 16.03.2018 con propria nota prot. n.1290 (ns. prot.13036 stessa data);
- Integrazioni e modifiche al progetto di cui sopra depositate con propria nota prot. n.1621 del 8 marzo 2019 (ns prot. 10628 stessa data)
- nota di chiarimenti sul progetto trasmessa in data 06.09.2019 con propria nota prot. n. 6021(ns prott. n.37497 del 06.09.2019)
- ulteriori integrazioni al progetto trasmessi in data 13.09.2019 con propria nota prot.6159 (ns prot. n.39105 del 17.09.2019);

**ART.4 OPERAZIONI E POTENZIALITA' AUTORIZZATE** L'installazione IPPC, avente estensione totale pari 43,65 ha, è articolata in nove sezioni ed è autorizzata a svolgere le seguenti operazioni per le rispettive potenzialità:

Sezione	Attività IPPC	Operazioni autorizzate	Potenzialità autorizzata
<b>A</b>	<b>Codice IPPC 5.4</b> Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti > 10 t/g o con capacità totale > 25.000 t	D1 - D15	- comparto di discarica autorizzato con Det.84/2014 e ss.mm.ii: volumetria netta totale autorizzata pari a 1.737.414 mc; - nuovo modulo indipendente di discarica (da realizzare): volumetria netta totale autorizzata pari a 157.456 mc. - Deposito preliminare D15 copertura giornaliera: 5.950 t
<b>B e C</b>	<b>Codice IPPC 5.3b</b> Impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi con produzione di compost grigio, scarti e sovralli: (sezione di selezione, triturazione e biostabilizzazione)	D8 - D9	D9: 93.600 t/a D8: 20.300 t/a
<b>D e H</b>	<b>Codice IPPC 5.3b</b> Sistema integrato di recupero della sostanza organica per la produzione di biometano e compost di qualità	R3	R3: 40.000 t/a di cui: - Rifiuti urbani di provenienza comunale: 20.000 t/a - Rifiuti conferiti da privati: 5.000 t/a - S.O.A.: 15.000 t/a
<b>E</b>	Piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate	R13 - R12 - R3	R3: (solo per la carta/cartone): 9.000 t/a R 13 - R12: E1 carta: 9.000 t/anno – Stoccaggio istantaneo: 270 t E2 vetro: 6.000 t/anno – Stoccaggio istantaneo: 781,2 t E3 metallo: 5.000 t/anno – Stoccaggio istantaneo: 4.410 t E4 plastica: 9.000 t/anno – Stoccaggio istantaneo: 1069,41 t E5 legno: 2.000 t/anno – Stoccaggio istantaneo: 1131,2 t
<b>F</b>	Impianto per il recupero energetico del biogas da discarica	R1	---
<b>G</b>	Piattaforma dei rifiuti ingombranti	R13 – R12 D15	2.500 t/a – Stoccaggio istantaneo: 500 t
<b>L</b>	Impianto di recupero rifiuti inerti	R13 - R12 - R5	43.680 t/a – Stoccaggio istantaneo: 1.703,5 t

Presso ognuna delle suddette sezioni potranno essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti individuate dai codici CER nell'Allegato C al presente provvedimento;

ART. 5 **PRESCRIZIONI V.I.A.** Il gestore dell'installazione è obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nella Delibera di Giunta Regionale n. 42/39 del 22.10.2019, relativa alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

ART. 6 **QUADRO PRESCRITTIVO** E' fatto obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel Quadro prescrittivo di cui all'Allegato B alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento; per quanto non specificamente indicato, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente e ss.mm.ii.

**ART. 7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (P.M.C.).** Il gestore dell'installazione è obbligato al rispetto quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo.

Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente Autorizzazione il proponente trasmette all'A.R.P.A. Sardegna e a questa Provincia un nuovo P.M.C. che recepisca completamente quanto previsto dal quadro prescrittivo di cui all'Allegato B. L'efficacia dell'Autorizzazione è sospesa fino alla relativa approvazione del nuovo P.M.C., da parte di questa Provincia e previo parere favorevole da parte dell'A.R.P.A. Sardegna.

Ai sensi dell'art.29-sexies comma 6, il Piano di monitoraggio e controllo indica, altresì, la tempistica dei controlli programmati, sentita A.R.P.A. Sardegna.

Il gestore deve rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo e in particolare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli esiti degli stessi agli enti competenti, ai sensi art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Tutte le successive variazioni che il gestore intenda proporre in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, etc. devono essere comunicate a questa Provincia e all'A.R.P.A. Sardegna; una volta approvate dalla Provincia, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. Sardegna, esse costituiscono modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo e variante all'A.I.A.

I controlli degli inquinanti sono eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio della sezione impiantistica oggetto di controllo; in occasione dei controlli si provvede a registrare le caratteristiche di marcia della sezione impiantistica interessata dal controllo stesso.

E' fatta salva la facoltà del competente Dipartimento dell'A.R.P.A. Sardegna di richiedere in qualunque momento, anche a seguito dei controlli di competenza, una modifica del PMC, finalizzata a ottimizzare i controlli relativamente a tutte le matrici ambientali per prevenire rischi per l'ambiente.

**ART. 8 DURATA DELL'A.I.A.** Ai sensi del comma 9 dell'art.29-octies la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento, qualora il Gestore mantenga la certificazione Ambientale di cui al certificato ISO 14001; in assenza di certificazione ha validità di dieci anni.

Per la fase di gestione operativa della sezione di scarica, la presente autorizzazione ha validità sino all'esaurimento della capacità di abbancamento autorizzata.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 29-octies del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., l'istanza di rinnovo della

presente autorizzazione è presentata all'autorità competente almeno sei mesi prima della sopra citata scadenza.

**ART. 9 RIESAME E REVOCA DELL'A.I.A.** La Provincia procede al riesame del presente provvedimento, qualora si verificano le condizioni indicate nell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii; in particolare provvede al riesame, anche su proposta dell'A.R.P.A. Sardegna, qualora nell'ambito delle sue funzioni di controllo ambientale rilevi stati di inquinamento tali da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'AIA vigente.

**ART. 10 MODIFICA DELL'IMPIANTO E VARIAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE.** Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., il titolare è tenuto a comunicare alla Provincia le modifiche progettate dell'installazione, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Decreto.

La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del citato Decreto, ne dà notizia al titolare entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine in assenza di pronuncia, il titolare può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del titolare o a seguito della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, risultino sostanziali, il titolare invia alla Provincia una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il precedente titolare ed il successivo ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia, anche nelle forme dell'autocertificazione.

**ART. 11 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.** Il titolare, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, è tenuto a trasmettere a questa Provincia la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore effettua gli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo, integrato così come previsto al precedente articolo 7.

Il titolare è tenuto a redigere annualmente un Rapporto ambientale descrittivo del monitoraggio effettuato secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Tale rapporto dovrà essere inviato, in formato digitale, anche editabile, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio, A.R.P.A. Sardegna, alla Regione Autonoma della Sardegna, all'ATS Sardegna – Olbia, al Comune di Olbia ed al Ministero dell'Ambiente tramite

l'I.S.P.R.A.

**ART. 12 ONERI DI CONTROLLO.** Il gestore è obbligato al pagamento all'A.R.P.A. Sardegna della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Decreto n. 58 del 6 marzo 2017.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il titolare comunica ad A.R.P.A. Sardegna e a questa Provincia il calcolo degli oneri relativi alle attività di controllo, al fine di consentire la verifica degli stessi.

Dopo la validazione da parte di A.R.P.A. Sardegna, la quietanza della prima annualità dovrà essere allegata alla comunicazione di cui all'art.29-decies, comma 1, del D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii. e versata sul seguente conto corrente:

- Tesoreria della Unicredit Banca di Roma spa – Sede Legale e Direzione Generale in Roma – Viale Tupini, 180
- Codice IBAN: IT 87 J 02008 04810 000401270368

o eventuali altre modalità che verranno notificate da A.R.P.A. Sardegna.

Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 31 gennaio relativamente all'anno in corso.

**ART. 13 FIDEIUSSIONI.** Il titolare prima dell'esercizio dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, presenta all'amministrazione provinciale le garanzie finanziarie a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio di tutte le sezioni dell'impianto stesso, nonché a copertura del risarcimento di eventuali danni all'ambiente determinati da inadempienze e da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale.

Le stesse, in conformità alla Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.7.2008 e del progetto autorizzato ammontano a:

- Gestione operativa della Discarica: € 4.669.674,00;
- Gestione post operativa della discarica: € 6.147.522,00;
- Sezioni B – C – D – E – H – G - L: € 1.520.718,60.

L'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino alla comunicazione di avvenuta accettazione delle relative garanzie finanziarie prestate, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

**ART. 14 ALTRI OBBLIGHI.** Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-decies, comma 5, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione

ambientale.

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-decies, comma 3, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Provincia, l'A.R.P.A. Sardegna, l'A.T.S. Sardegna e il Comune di Olbia sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati dei controlli sulle emissioni relative all'installazione. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 in caso di potenziale inquinamento.

Copia del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

Il titolare è tenuto ad ottemperare all'obbligo di cui all'art.3, commi 24 e seguenti, della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) nelle modalità deliberate dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia.

**ART. 15 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI E SANZIONI.** L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta sono esercitate, per quanto di competenza, dalla Provincia che si avvale dell'A.R.P.A. Sardegna., ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, secondo quanto previsto e programmato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e con oneri a carico del titolare, per quanto concerne:

- il rispetto delle condizioni della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del titolare, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite di emissione;
- gli obblighi nei confronti dell'autorità competente di comunicazione dei risultati della sorveglianza delle emissioni dell'impianto con cadenza regolare e di informazione tempestiva in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente.

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni in accordo con quanto disposto dall'art. 29 decies comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices del D.Lgs. n.152/06.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii determina l'applicazione delle sanzioni previste nel medesimo decreto nella:

- Parte IV, Titolo VI, Capo I;

- Parte III, Sezione II, Titolo V, Capi I e II;
- art. 279 della Parte V.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/03 e ss.mm.ii, determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.16 del medesimo Decreto.

**ART. 16 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE.** La presente autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 sostituisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. 84 del 14.02.2014 e i successivi aggiornamenti, e comprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art.208 nelle tipologie e modalità indicate nel presente provvedimento.

Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti, così come previste dalle norme vigenti di settore, non ricomprese nel presente provvedimento.

**ART. 17 RICORSO.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

**ART. 18 DATI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.** Ai sensi degli artt. 29-quater, comma 13, e 29-decies, comma 2, del D.Lgs. n.152/06, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Sassari Zona omogenea Olbia Tempio, nonché presso il Servizio 9B Rifiuti dell'amministrazione provinciale, sito in via Alessandro Nanni 17/19, Olbia.

**ART. 19 ALLEGATI.** Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti allegati:

All. A: Quadro informativo e ambientale;

All. B: Quadro prescrittivo;

All. C: Elenco CER ammissibili presso l'installazione;

**ART. 20 TRASMISSIONE DELL'ATTO.** Copia della presente autorizzazione, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, viene trasmessa a:

- C.I.P.N.E.S. Gallura;
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- ISPRA;
- Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio;
- Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Sostenibilità ambientale e valutazioni impatti;
- A.R.P.A. Sardegna Direzione Tecnico Scientifica;



- A.R.P.A. Sardegna Dipartimento di Nuoro e Ogliastra;
- Comune di Olbia;
- ATS Sardegna ASLL n.2 Olbia.

La Dirigente del Settore  
(Dr.ssa Carla Argia Canu)